



COMUNE DI  
FORMIGINE



POLIZIA LOCALE

UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA  
POLIZIA LOCALE

## **ARTICOLO 117 DEL CODICE DELLA STRADA (MODIFICATO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 2024 NR. 177 AD OGGETTO “INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 NR. 285”)**

Sono state modificate le limitazioni alla guida per i neopatentati: il titolare di patente di categoria **B** per i primi **3** anni dal conseguimento non può condurre autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a **75 kW/t**. E' altresì escluso dalla guida di autovetture M1, comunque alimentate, di potenza massima superiore a **105 kW**.

Le nuove limitazioni si applicano ai titolari di patenti di guida CONSEGUITE DAL 14 DICEMBRE 2024. Per i neopatentati che hanno conseguito la patente di guida prima di tale data restano le limitazioni previste in precedenza ovvero:

1 anno per tutti gli autoveicoli con potenza riferita alla tara pari a 55 kW/t;  
ulteriore limite di potenza massima di 70 kW nel caso di veicoli di categoria M1;  
ulteriore limite di potenza specifica di 65 kW/t, compreso il peso della batteria, nel caso di autovetture elettriche o ibride *plug-in*.

## **ARTICOLO 122 DEL CODICE DELLA STRADA (MODIFICATO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 2024 NR. 177)**

E' stata modificata la disciplina in tema di esercitazioni alla guida.

- Gli aspiranti autorizzati (foglio rosa) ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria **AM, A1, A2 e A** **NON POSSONO IN ALCUN CASO TRASPORTARE PASSEGGERI**.  
La sanzione è stabilita in **100 EURO** e si applica anche al passeggero.
- Gli aspiranti autorizzati (foglio rosa) ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria **B** possono farlo solo se affiancati da persona in funzione di istruttore e dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane ed in condizione di visione notturna, attestate da apposita certificazione rilasciata dall'autoscuola.

La nuova disposizione sulla certificazione dell'autoscuola non è ancora operativa perché richiede l'adozione di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

## **ARTICOLO 125 DEL CODICE DELLA STRADA (MODIFICATO DALLA LEGGE 25/11/2024 NR. 177)**

Sono stati introdotti i codici unionali  
**LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool**

Responsabile Comandante Commissario Superiore Dott.ssa Susanna Beltrami

LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436

previsti nel caso di condanna per reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il titolare di patente rilasciata in Italia in cui sono apposti congiuntamente i suddetti codici NON può guidare un veicolo delle categorie M ed N (veicoli a motore aventi almeno 4 ruote e destinati al trasporto di persone o merci) se non vi sia installato un dispositivo alcolock funzionante.

Le disposizioni relative al codice 69 non sono immediatamente operative perché deve essere adottato un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A) Per il titolare di patente (italiana o estera) con codice 68 applicato singolarmente:

- **la guida con tasso alcolemico fino a 0,5** è punita con la sanzione di 316,00 EURO e la sospensione da 2 a 12 mesi;
- **la guida con tasso alcolemico fino a 0,5 da parte di categorie a tasso 0** (tra cui conducenti di età inferiore a 21 anni ed i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) è punita sia con la sanzione di 316,00 EURO e la sospensione da 2 a 12 mesi che con la sanzione di 168 EURO (raddoppiata in caso di incidente) e la decurtazione di 5 punti.

B) Per il titolare di patente (italiana o estera) con codici 68 e 69 applicati congiuntamente:

- **la guida con tasso alcolemico fino a 0,5** è punita con la sanzione di 158,00 EURO e la sospensione da 1 a 6 mesi;
- **la guida con tasso alcolemico fino a 0,5 da parte di categorie a tasso 0** (tra cui conducenti di età inferiore a 21 anni ed i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) è punita sia con la sanzione di 158,00 EURO e la sospensione da 1 a 6 mesi che con la sanzione di 168 EURO (raddoppiata in caso di incidente) e la decurtazione di 5 punti;
- **la guida con tasso alcolemico superiore a 0,5** è punita penalmente
- **la guida del veicolo sprovvisto del dispositivo o con alcolock non funzionante, a tasso 0**, è punita con la sanzione di 316,00 EURO e la sospensione da 2 a 12 mesi.

C) Per i titolari di patente (italiana o estera) con codice 69 applicato singolarmente:

- **la guida del veicolo sprovvisto del dispositivo o con alcolock non funzionante, a tasso 0**, è punita con la sanzione di 316,00 EURO e la sospensione da 2 a 12 mesi.

D) Per i titolari di patente italiana con codici 68 e 69 applicati congiuntamente, la guida con dispositivo mancante, non funzionante, alterato, manomesso o con sigilli rimossi è punita con la sanzione di 316,00 EURO e la sospensione da 2 a 12 mesi.

## **ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA (MODIFICATO DALLA LEGGE 25/11/24 NR. 177)**

In caso di più (di una) violazioni dei limiti di velocità, al ricorrere di alcune condizioni, il trasgressore può inviare richiesta formale di avvalersi della possibilità di estinguerele in maniera unificata. Il Comando che riceve la richiesta deve verificare che i superamenti dei limiti di velocità:

- siano stati accertati da remoto, senza contestazione immediata;
- siano commessi nel lasso temporale di 1 ora e dallo stesso veicolo;
- siano stati commessi su un tratto di strada gestita dalla stessa ente.

L'attivazione della **procedura di unificazione** deve avvenire entro 120 giorni dalla prima notifica e sarà attivata solo se più favorevole, interessando sia la sanzione pecuniaria che quella accessoria.

La sanzione complessiva sarà quella prevista per la più grave delle diverse violazioni commesse, aumentata di un terzo, con pagamento delle spese di notifica ed accertamento.

## **ARTICOLO 158 DEL CODICE DELLA STRADA**

Sono state aumentate significativamente le sanzioni per la sosta impropria nei parcheggi riservati ai diversamente abili ovvero per la sosta su spazi di fermata degli autobus o di altri mezzi pubblici.

La sanzione passa da 80 EURO a **165** EURO per la sosta di ciclomotori e veicoli a due ruote su stalli riservati ai disabili; da 165 EURO a **330** EURO per quella degli altri veicoli.

Nel caso di sosta in luoghi riservati ai mezzi pubblici, la sanzione passa da 41 EURO a **87** EURO per ciclomotori e motoveicoli a due ruote; da 87 a **165** EURO per gli altri veicoli.